

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
MOBILITA' ERASMUS AI FINI DI
STUDIO VERSO PROGRAMME E
PARTNER COUNTRIES (KA131)
A.A. 2026/2027**

**GUIDA ALLA
PROCEDURA DI
RICONOSCIMENTO
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE IN MOBILITÀ**

L'Ateneo s'impegna a valorizzare la diversità di genere e a garantire pari opportunità tra uomini e donne, adottando adeguate misure e interventi di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso il linguaggio. Promuove, in linea con gli indirizzi ministeriali sull'uso del genere nel linguaggio amministrativo, il ricorso a formule linguistiche rispettose delle differenze di genere. L'uso nel presente bando del maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici risponde a mere esigenze di leggibilità e di efficacia comunicativa del testo.

1. COME OTTENERE E TRASMETTERE IL CERTIFICATE OF ATTENDANCE E IL TRANSCRIPT OF RECORDS

Il **Certificate of Attendance** e il **Transcript of Records** sono rilasciati dall'Università ospitante al termine della mobilità. Essi attestano l'esatta durata del soggiorno Erasmus (date di inizio e fine mobilità), le attività di studio e/o tirocinio svolte dallo studente, le votazioni conseguite e i relativi crediti ECTS.

Lo studente dovrà trasmettere **Certificate of Attendance** e il **Transcript of Records** all'**UDI** del proprio Dipartimento di afferenza ([clicca qui](#) per verificare la UDI del proprio Dipartimento), la quale dovrà concludere le procedure di riconoscimento delle attività svolte all'estero **entro 5 settimane**, e all'**U.O. Relazioni Internazionali** (all'indirizzo email erasmusstudio.grants@unict.it), che **dopo il riconoscimento effettuato dal Dipartimento ed effettuate le opportune verifiche** procederà con la chiusura della mobilità e l'eventuale pagamento restante.

Qualora la sede ospitante non intenda avvalersi del modello in uso presso UniCT, lo studente potrà comunque consegnare all'UDI e all'U.O. Relazioni Internazionali i certificati rilasciati dall'Università di accoglienza, purché in essi si attestino la tipologia della mobilità (*physical o blended*) l'esatta durata della mobilità (date di inizio e fine) distinta per tipologia, le attività di studio e/o tirocinio svolte, le votazioni conseguite e i relativi crediti acquisiti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all'**UDI** e all'**U.O. Relazioni Internazionali** entro **una settimana dal termine della mobilità** e comunque non oltre il 5 ottobre 2027 (quest'ultima scadenza vale per gli studenti che rientrano dalla mobilità a fine settembre), **pena la revoca dell'intera borsa assegnata**.

Il termine per l'espletamento delle procedure di riconoscimento delle attività svolte in mobilità Erasmus decorre dal momento in cui lo studente ha prodotto all'UDI e all'UORI la **documentazione completa**.

Al termine della mobilità E+ gli studenti, che hanno svolto una mobilità finalizzata a frequentare e sostenere esami, dovranno dar prova di aver sostenuto **almeno un esame** presso l'istituto ospitante (indipendentemente dal suo esito) che dovrà essere indicato nel **Transcript of Records**. Anche gli studenti che hanno svolto **attività di ricerca per tesi** dovranno richiedere all'università ospitante il rilascio del **Certificate of Attendance** e del **Transcript of Records** o, in alternativa, acquisire dal tutor della sede ospitante una breve relazione di valutazione delle attività di ricerca svolte che ne precisi la durata. In entrambi i casi, qualora le condizioni sopra citate non siano soddisfatte, lo studente sarà tenuto a **restituire l'intero importo dei contributi percepiti**.

2. IL RICONOSCIMENTO DEI VOTI CONSEGUITI ALL'ESTERO E LE TABELLE DI CONVERSIONE

Le attività didattiche svolte dallo studente e riportate nel *Transcript of Records* devono essere riconosciute rispettando le associazioni previste nel *Learning Agreement*. Pertanto, **è da escludere tassativamente la possibilità di effettuare riconoscimenti parziali**. Ne consegue che, qualora nel *Learning Agreement* sia stata effettuata l'associazione di due o più insegnamenti esteri ad un insegnamento UniCT, nel caso di adempimento parziale delle attività estere associate, il Dipartimento non può operare il riconoscimento parziale nel piano di studio dei soli insegnamenti esteri superati. Tuttavia è possibile procedere con il **riconoscimento fuori piano**, qualificandoli come **insegnamenti extracurricolari** (nel rispetto del numero massimo di CFU previsto dall'art. 30 del regolamento didattico di Ateneo).

N.B. AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO MUR OCCORRE CHE SIA RICONOSCIUTO ALMENO 1 CFU. Qualora uno studente, beneficiario di contributo MUR, non abbia riconosciuto nel Transcript of Records **almeno 1 CFU curriculare**, sarà obbligato a **restituire l'importo del contributo MUR**.

Ai fini del riconoscimento dei voti relativi agli insegnamenti già previsti nel Learning Agreement e riportati nel Transcript of Records, e nel rispetto [Guida ECTS per l'utente](#) del 2015 redatta dall'Unione Europea, a partire dall'a.a. 2024-2025 si applicano le [tabelle di conversione voti](#) secondo la distribuzione statistica dei voti positivi (sufficienze e voti superiori).

Le tabelle di conversione dei voti vengono aggiornate al 31 ottobre di ogni anno. Pertanto, le **tabelle relative all'a.a. 2026/2027** saranno pubblicate nella pagina "[Erasmus ECTS Tables and Grading Scale](#)" dopo il 31 ottobre 2026.

Per garantire che le informazioni sul profitto di un dato studente siano coerenti e trasparenti, ciascuna istituzione deve fornire una tabella della distribuzione statistica dei voti positivi attribuiti nel corso di studio o nel settore disciplinare frequentato dallo studente (tabella di distribuzione dei voti), che serve ad indicare come la scala dei voti venga effettivamente usata in tale corso di studio.

Le tabelle di distribuzione dei voti, introdotte in sostituzione della precedente scala ECTS (A, B, C, D, E), rappresentano la distribuzione statistica dei voti positivi (sufficienze e voti superiori) rilasciati in ciascuna area disciplinare in una data istituzione e mostrano il modo in cui la scala dei voti in vigore - sia essa nazionale o istituzionale - viene usata in quella istituzione, sia che si tratti di un sistema ad accesso aperto o selettivo. Esse consentono inoltre un confronto con la distribuzione statistica dei voti di un gruppo parallelo di riferimento presso un'altra istituzione.

Nello specifico, la tabella riporta il **numero di ciascun voto positivo**, la **percentuale di conseguimento di ciascun voto positivo da parte degli studenti**, la **percentuale cumulativa** e la **distribuzione statistica dei voti** distinti nelle fasce A, B, C, D, E secondo il precedente sistema di conversione.

La colonna relativa alla conversione nella scala dei voti A, B, C, D, E potrà essere utilizzata **soltanto** per le istituzioni che forniscono, all'interno del Transcript of Records, la loro tabella relativa alla distribuzione statistica dei voti distinti nelle fasce A, B, C, D, E ma **che non stanno ancora adottando il nuovo sistema** di conversione e che quindi non sono in grado di fornire la loro tabella relativa alla distribuzione statistica dei voti.

Quando le istituzioni decidono di trasferire i voti dei loro studenti in mobilità, il responsabile accademico del trasferimento dei crediti deve mettere a confronto la tabella di distribuzione dei voti del proprio gruppo di riferimento con quella prodotta dall'altra istituzione per il gruppo di riferimento parallelo. Il confronto tra la posizione di ciascun voto all'interno delle due tabelle ne permette la conversione. Nei casi in cui gli intervalli delle percentuali dei voti nelle due tabelle si accavallano, l'Università di Catania attua la [conversione nel voto più favorevole](#).

3. SCADENZE FINALI

La documentazione di fine mobilità ([Certificate of Attendance](#) e [Transcript of Records](#)) dovrà essere prodotta entro [una settimana dal termine della mobilità](#) e comunque non oltre il 5 ottobre 2027. La mancata presentazione di tale documentazione, o la presentazione di un certificato non valido (senza firma/timbro, con data di emissione non corretta, o con cancellature e correzioni) comporterà la [decadenza dello status di studente Erasmus](#), nonché l'obbligo di [completa restituzione del finanziamento ricevuto e di ogni eventuale integrazione](#) entro 1 mese dalla ricezione della notifica del provvedimento di decadenza a cura dell'UORI.